


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO*Avviso di notifica per pubblici proclami*

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1137/2007 la Dott.ssa Clelia De Paulis ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della graduatoria finale di merito, approvata con decreto del 13 dicembre 2010, relativa alla procedura di selezione indetta con D.P.C.M. del 01.09.2010 per *“le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria A, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del CCNL 17 maggio 2004 e dell'articolo 12, commi 1 e 2 del CCNL 31 luglio 2009”*, del giudizio di non idoneità della dott.ssa Clelia De Paulis alla prova selettiva teorico-pratica comunicato dalla Commissione con nota intranet del 2.12.2010, della nota n. DIPRU/48258 del 3.12.2010, ancorché non conosciuta, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso all'Amministrazione gli atti relativi alla procedura, del verbale n. 1 relativo alla seduta del 7 ottobre 2010, non conosciuto, con il quale la Commissione esaminatrice – modificando le modalità di svolgimento della procedura selettiva – stabiliva che per il superamento della prova selettiva teorico-pratica era richiesto un punteggio minimo equivalente a sette su dieci, della nota integrativa del bando di concorso, trasmessa via intranet in data 11.10.2010, della nota integrativa del bando di concorso, trasmessa via intranet in data 22.10.2010, della nota integrativa del bando di concorso, trasmessa via intranet in data 12/11/2010, della nota integrativa del bando di concorso, trasmessa via intranet in data 15/11/2010, per quanto di ragione del decreto del 17 settembre 2010 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di selezione, ancorché non



conosciuto, per quanto di ragione del D.P.C.M. del 01.09.2010 con il quale è stata indetta la procedura di selezione, per complessivi 26 posti, per le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria A, per quanto di ragione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2010, non conosciuto, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata autorizzata all'assunzione di tali 26 unità di personale a seguito di progressioni verticali, e di ogni altro atto consequenziale, coordinato e, comunque, connesso. Con ordinanza in data 21.12.2011 n. 9987 il T.A.R. per il Lazio, Sezione I, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati Sig.ri Rotigliani Mauro, Antonelli Mauro, Rhodio Raimondo, Dondolini Donatella, De Biase Luisa, Nardi Osvaldo, Oliveri Maria Cristina, Perotti Emanuela, Baldi Maddalena, Amari Delia, Moriconi Grazia, Mannarelli Marco, Scuderoni Stefano, Traversi Alfredo, Chiabodo Laura, Rivellino Franco, De Stefani Giampiero, Fiorini Tonino, Massa Lucia, Di Giacomo Piero, Russo Rita Raffaella, Miconi Alessandro, De Marzi Riccardo, Conti Roberto, Cericola Cinzia, Piso Franco, Ceccaroni Mauro, Di Cesare Paola, Alivernini Giovanna, Arpini Emanuele, De Florio Annamaria, Lucatelli Silvia, Ascitutto Caterina, Rubeca Silvia, Zaccari Michele, Terenzi Raffaella, Fasulo Rosanna, Ascitutto Giuseppe, Coccaro Federica, Greco Finocchini Sabina, Serao Giuseppe, Isola Giovanni, Tenaglia Luciano, Volpe Lucilla, Masella Giuseppe, Contento Pierluigi, Caputo Vincenzo, Moretti Giuseppe, Favetta Rita Teresa, Lombardi Corrado, Di Peso Rita, Masala Fabio, Menale Fernando, Morri Roberto, Capitanio Pierino, Tagnocchetti Daniela, Collini Antonio Carlo, Bellipanni Massimo, Ricci Fabio, Iodice Anna, Campa



Cosimo, Messina Maria, Todero Paolo, Serra Stefano, Schurzel Giovanni, Corrado Giovanna, Piperno Sergio, Tola Stefano Efsio, De Simone Maurizio, Mammone Antonella, Romano Roberto, Turriciano Marianna, Arci Sergio, Ceccarani Antonella, Anziano Patrizia, Medici Francesco. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione del D.P.R. n. 487/94; violazione della *lex specialis* emanata con D.P.C.M. del 1.9.2010; violazione dei principi generali in materia di reclutamento; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'agire amministrativo; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche; manifesta illogicità e contraddittorietà del giudizio di non idoneità; carenza di motivazione; errore sui presupposti; violazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2011; violazione degli artt. 22, 23 e 24 del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004; violazione dell'art. 12 del CCNL del 31 luglio 2009; violazione della legge 241/1990; manifesta illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; disparità di trattamento; eccesso di potere per irragionevolezza della funzione pubblica e per sviamento dell'interesse pubblico. Conseguentemente la ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati e la valutazione dei titoli posseduti ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. del 1.9.2010 e, nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la rideterminazione della graduatoria finale di merito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del D.P.C.M. del 1.9.2010.

Roma, 5 gennaio 2011

Avv. Alberico Marracino

